



Prot. n. 2240/A19

Altavilla Silentina, 17 maggio 2016

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

(art. 1, commi 126, 127, 128, 129, della Legge 107/2015,)

(Approvato dal Comitato di Valutazione nella seduta del 4 maggio 2016, con Delibera n.1)

PREMESSA

La legge 13 luglio 2015 n. 107 ha apportato alcune rilevanti modifiche al d.lgs. 297/94 e al DPR 275/1999. Ha, inoltre, introdotto una disciplina del tutto nuova per quanto riguarda la valutazione e la premialità della prestazione professionale del personale docente. L'art. 1 della Legge, ai commi 126, 127, 128, 129, riporta i passaggi che riguardano la valorizzazione dei docenti ed esplicita la composizione e le funzioni del Comitato di Valutazione:

Comma 126

"Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca."

Comma 127

"Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dai commi da 125 a 128, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 125 sulla base di motivata valutazione".

Comma 128

"La somma di cui al comma 126, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria".

Comma 129

Il comma 129 modifica e sostituisce, dal corrente anno scolastico, l'art. 11 del D.Lgs. 297/1994 in materia di composizione e funzionamento del Comitato di Valutazione dei docenti.

«Art. 11. (Comitato per la valutazione dei docenti).

1. "...Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto;

c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra Docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici.

3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501".

Composizione e Funzionamento del Comitato di Valutazione

1. Il Comitato di Valutazione:

a) composto dai soli docenti interni alla scuola, integrato dal docente tutor e presieduto dal Dirigente Scolastico, esprime parere sul servizio prestato dai docenti in anno di prova e formazione;

b) con i soli componenti interni e presieduto dal Dirigente Scolastico, valuta il servizio dei docenti che lo richiedono, ai sensi dell'art. 448 del D.Lgs 297/1994, e si esprime sulla riabilitazione dei docenti ai sensi dell'art. 501 dello stesso Decreto Legislativo;

c) nella nuova composizione (Dirigente Scolastico-Presidente, tre docenti dell'Istituzione Scolastica, due rappresentanti dei genitori, un componente esterno nominato dall'USR), individua i criteri ai quali il Dirigente Scolastico deve attenersi per la valorizzazione del merito e l'attribuzione del bonus, di cui ai commi 126, 127, 128 della Legge 107/2015.

2. Facendo riferimento alla disciplina dettata per la generalità degli OO.CC. (Testo Unico D. Lgs. 297/94) e alla nota MIUR prot. n. 1804 del 19 aprile 2016,

1. il Comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;

2. le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti effettivamente nominati;

3. *"Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente"* (art. 37, comma 3, del D.Lgs. 297/94), dovendo con ciò intendersi che i voti di astensione non hanno rilievo.

2. Nella prima seduta, il Presidente sceglie il segretario preposto alla redazione dei verbali relativi alle riunioni dell'Organo.

Decadenza dalla carica

Decadono dalla carica i membri che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.

Sostituzione componenti decaduti o rinunciatari

Nel caso di decadenza dalla carica di un componente del Comitato di Valutazione o di rinuncia all'incarico, la sostituzione avverrà secondo i seguenti criteri:

a) I componenti scelti dal Consiglio d'Istituto decaduti dalla carica o rinunciatari saranno sostituiti con scelta effettuata dallo stesso organo;

b) I componenti scelti dal Collegio dei Docenti decaduti dalla carica o rinunciatari saranno sostituiti con scelta effettuata dallo stesso organo.

Revisione dei criteri di valutazione

1. Ad inizio di ogni anno scolastico, entro la prima decade di novembre, il Comitato si riunisce per aggiornare o modificare i criteri di Valutazione.

2. Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto possono inviare proposte al Comitato.

Il Comitato valuta le proposte adeguatamente motivate. Rimane, tuttavia, **competenza esclusiva dell'Organo stabilire i criteri** di valutazione per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo e per il relativo accesso al fondo di cui all'art. 1, comma 126, della Legge 107/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Presidente)

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI

**Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. n. 39/1993**